

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI TAXI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENZA EX D.G.C. 511 DEL 29/11/2022 PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra:

- il **COMUNE DI UDINE**, con sede in Udine, via Lionello 1 (codice fiscale 00168650307), nella persona di....., nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Municipale in Udine, via Lionello 1, nella sua qualità di Dirigente ad Interim del Servizio Servizi Sociali
(di seguito indicato come *Comune*)
- e
-(Codice Fiscale) con sede legale in via -, nella Persona di nato a il, nella sua qualità di
(di seguito indicato come *Ditta*)

PREMESSO CHE

- ai sensi della Legge 104/1992 “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, la Repubblica:
 - garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
 - predisponde interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con disabilità,
- anche attraverso misure e provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- la L.R. 6/2006 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”, all’art. 6 comma 1 lettera f), prevede che il sistema integrato fornisca risposte omogenee sul territorio regionale anche attraverso misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili e, in particolare all’art. 46 - nell’ambito delle specifiche politiche per le persone disabili - prevede che la Regione promuova politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l’aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi, assicurando l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o sensoriali;
- il Comune di Udine, al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone disabili delle fasce economicamente deboli della popolazione, prevede l'erogazione di buoni-taxi ai cittadini in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, impossibilitati all'uso dei mezzi pubblici;
- il contributo comunale per la copertura totale o parziale del costo del trasporto individuale mediante buoni-taxi viene garantito attraverso il convenzionamento con Dette titolari di

licenza di taxi e/o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente che abbiano manifestato la propria disponibilità all’iscrizione nell’apposito Elenco comunale;

tra le parti, così come sopra indicate e rappresentate, si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Ditta per l’utilizzo dei buoni-taxi comunali come forma di pagamento del costo del trasporto individuale da parte delle persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza ex D.G.C. 29/11/2022.

Art. 2 – FINALITA’

1. Il contributo comunale sul costo del trasporto individuale mediante buoni-taxi ha la finalità di favorire la mobilità, l’autonomia individuale, le pari opportunità e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con limitata autonomia negli spostamenti urbani ed extraurbani.

Art. 3 – BENEFICIARI

1. I beneficiari del contributo comunale sul costo del servizio trasporto individuale, mediante l’utilizzo dei buoni-taxi di cui alla presente convenzione, sono i cittadini residenti nel Comune di Udine in condizione di disabilità grave o non autosufficienza e impossibilitate all’utilizzo di altri motoveicoli o autoveicoli, compresi quelli attrezzati per la disabilità, come previsto dalla D.G.C 511 del 29/11/2022, in possesso del tesserino di riconoscimento che dovranno esibire al taxista al momento del pagamento con i buoni taxi.

Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla DGC 511 del 29/11/2022 di cui all’art. 3 che ne facciano richiesta, rilascia i buoni-taxi previsti in funzione del loro Isee per le Prestazioni Sociosanitarie.
2. Il Comune rilascia altresì, al cittadino beneficiario dei buoni-taxi, un tesserino personale di riconoscimento munito di fototessera che l’interessato deve obbligatoriamente esibire al momento del pagamento della corsa attraverso la consegna dei buoni-taxi.
3. I buoni-taxi rilasciati dal Comune sono personali, non cedibili a terzi e cumulabili tra loro.
4. I buoni-taxi sono validi sino alla data di scadenza riportata sugli stessi.
5. I buoni-taxi sono validi esclusivamente per trasporti all’interno del territorio dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale (Comuni di: Udine, Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo).
6. Il beneficiario dei buoni-taxi si rivolge direttamente, a sua scelta, ad uno dei vettori convenzionati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Udine per richiedere il servizio di trasporto individuale mediante taxi ed effettua il pagamento totale o parziale della corsa mediante consegna dei buoni sopra indicati.
7. Il beneficiario dei buoni-taxi, in relazione alle esigenze connesse alla sua condizione fisica svantaggiata, può essere assistito da un accompagnatore, che deve iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario stesso.
8. La Ditta, al termine di ogni mese, invia al Comune di Udine un riepilogo con allegati i buoni taxi ritirati dagli utenti.
9. Il valore riconosciuto al singolo buono-taxi è di € 5,00 (euro cinque/00). Qualora il prezzo della corsa sia superiore al valore di un buono o al multiplo di più buoni, il beneficiario è tenuto a

corrispondere alla Ditta la differenza in denaro.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA DITTA

1. La Ditta, o eventualmente i singoli soggetti che costituiscono il consorzio, deve essere in possesso di regolare licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate o dal Comune di Udine o da uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Friuli Centrale.
2. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modifica riguardante la composizione della società o del consorzio.
3. La Ditta si impegna ad accettare in pagamento totale o parziale, per la corsa effettuata, i buoni-taxi consegnati dall'utente e rilascia la ricevuta/fattura direttamente all'utente.
4. La Ditta si impegna, al momento della consegna dei buoni-taxi da parte del fruitore del servizio, a controllare l'identità di quest'ultimo attraverso il tesserino personale di riconoscimento che il cittadino dovrà obbligatoriamente esibire al momento del pagamento.
5. In nessun caso la Ditta potrà accettare la consegna di buoni-taxi da persona diversa dal titolare del tesserino personale di riconoscimento. A tale proposito, la Ditta è tenuta a segnalare per iscritto al Comune, non oltre 3 giorni lavorativi dall'accaduto, eventuali irregolarità circa l'utilizzo dei buoni-taxi, fornendo altresì tutte le informazioni utili per la contestazione del fatto all'interessato.
6. In nessun caso la Ditta potrà accettare la consegna di buoni-taxi scaduti alla data di loro utilizzo o privi della sottoscrizione del titolare degli stessi.
7. In nessun caso la Ditta potrà ritirare buoni-taxi per corse non effettuate.
8. La Ditta provvede mensilmente ad inviare al Comune un elenco riepilogativo contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei soggetti che, nel mese di riferimento, hanno utilizzato i buoni-taxi per il pagamento totale o parziale del costo del trasporto individuale e, per ciascuno di essi, il numero dei buoni utilizzati, con allegati i buoni taxi ritirati, regolarmente compilati in ogni loro parte.
9. La Ditta si impegna a nominare un referente e a comunicarlo al Comune di Udine entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, previa sottoscrizione della delega da parte dei beneficiari utenti, eroga il contributo comunale riconosciuto ai cittadini che hanno ottenuto il rilascio dei buoni taxi comunali, alla Ditta che ha ritirato i buoni taxi quale forma di pagamento totale o parziale del costo del trasporto individuale effettivamente effettuato.
2. Il Comune provvede a liquidare il rimborso del valore dei buoni taxi, regolarmente utilizzati dal titolare, che la Ditta ha restituito al Comune.
3. Il Comune nomina un referente e lo comunica alla Ditta entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7 – DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di 24 mesi, dal 01/04/2026 al 31/03/2028, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi.
2. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà comunicarlo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 8 – RISOLUZIONE

1. La reiterata ed ingiustificata inadempienza alle clausole della presente convenzione può comportare la risoluzione anticipata della stessa da parte del Comune.
2. La risoluzione anticipata della convenzione sarà comunicata alla Ditta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
3. La perdita per qualsiasi motivo, da parte della Ditta, della licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, determinerà la risoluzione immediata della presente convenzione e la cancellazione dall'elenco degli operatori.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali di cui la Ditta viene a conoscenza sono strettamente connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e devono essere trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, conformemente alla normativa vigente.
2. La Ditta dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento all'attività oggetto della presente convenzione.
3. Il Comune e la Ditta si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD).
4. La Ditta gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e agli art. da 15 a 21 del RGPD, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che la riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. L'imposta di bollo sul presente atto, pari a €.....- a carico della Ditta, è stata assolta
.....

Le parti danno atto che la presente convenzione si compone di n. 9 articoli, oltre alle sottoscrizioni che seguono.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, lì _____

Per il Servizio Servizi Sociali

Per la Ditta